

Sentenza

REG. 1
C.R. 1
C.R. 2
C.R. 3
C.R. 4



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA**

Il Tribunale di Massa, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1051/08 del Ruolo Generale dell'anno 2008, posta in deliberazione all'udienza del 7.2.2013 e vertente

tra

del legale rappr.te *(elett.te dom.ta in Massa)* **corrente in Massa, in persona**
presso lo studio dell'avvocato del Foro di Massa, rappresentata
e difesa, per mandato a margine dell'atto di citazione dall'Avvocato Franco Fabiani del
foro di Como. *Attore*

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a., corrente in Siena, in persona del
legale rappr.te rappresentata e difesa dall'Avvocato
del Foro di Massa, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in

convenuta

OGGETTO: ripetizione interessi anatocistici

CONCLUSIONI: vedi allegati

[Handwritten signature]

COPY

Studio legale Fabiani
Avv. Franco Fabiani
Avv. Manuella Hochom
Avv. Michela Veronesi
Avv. Giorgio Zanfani
Via Libertelli n. 9
22100 Como
Tel. 031.246849 - Fax 031.242386
Dot.ssa Norma Giua
Don. Daniele Guilli
Don.ssa Sara Rezzelli
Don. Mirko Ventura

TRIBUNALE CIVILE DI MASSA

NELLA CAUSA R.G.

PROMOSSA DA:

CON L'AVV. FRANCO FABIANI E L'AVV.

ATTRICE

CONTRO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

CON L'AVV.

CONVENUTA

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa, *contrarius pietatis*,
in accoglimento della domanda dell'attrice, accertata e dichiarata la illegittimità della
applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché di addebito
di interessi debitori a saggio ultralegale e commissioni di massimo scoperto in assenza
di idonea pattuizione, condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare
all'attrice la somma di € 40.779,82 (€ 20.632,85 a titolo di interessi anatocistici -
pag.18 tabella 3 della perizia - € 19.763,39 a titolo di interessi ultralegali - pag. 19
tabella 5 della perizia - ed € 383,58 a titolo di commissioni di massimo scoperto - pag.
19 tabella 6 della perizia -) come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al
formulato quesito peritale, a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui
sopra, oltre interessi legali di mora dalla domanda al momento del saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Con osservanza.

Como - Massa, il 30 gennaio 2013

~~Avv. Franco Fabiani~~

CERTIFICAZIONE PER TRASMISSIONE PER FAX:

Il sottoscritto Avv. Franco Fabiani estensore e trasmittente dell'atto fotoreprodotto dichiara e certifica, ai sensi della L. 7/6/1993, n. 183, che lo stesso, sottoscritto dall'avv. procuratore ricevente, è conforme all'originale.

Como - Massa, 30 gennaio 2013

~~Avv. Franco Fabiani~~

Avv. Francesco Levrotti

TRIBUNALE DI MASSA

Nella causa ordinaria avente I

G.U. Dott.ssa Antonella Dragotto

Udienza del 07.02.2013

Per

- l'Istituto di credito **Monte dei Paschi di Siena S.p.a.** con l'.

(convenuta)

contro

- la società

con gli **Avv.ti Franco Fabiani e**

(attrice)

All'udienza del 07.02.2013 è presente l'Avv. _____ in sostituzione dell'Avv. _____ per la convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., la quale dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e così precisa le proprie conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa

In via principale:

1. **Dichiarare la nullità** ex art. 164 c.p.c. della citazione avversaria per carenza di *causa petendi* ordinando a controparte ogni opportuna integrazione al fine di consentire alla convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. il corretto esercizio dei propri diritti difensivi;

In subordine:

2. **Respingere** la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3. **Nel caso**, accogliere l'eccezione di prescrizione dei diritti *ex adverso* richiesti, e limitare la condanna della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. alle sole somme relative agli ultimi dieci anni a decorrere a ritroso dalla domanda giudiziale;
4. **Condannare** la società _____ in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese, diritti, ed onorari relativi al presente procedimento, oltre accessori di legge.

Si chiede inoltre che il Tribunale adito Voglia, a precisazione e necessaria integrazione della espletata CTU, ordinare al Consulente Tecnico nominato di produrre dei conteggi che tengano conto della capitalizzazione annua delle competenze, così come richiesto dal CTP Rag. Valerio Valeriani.”



MOTIVI DELLA DECISIONE


Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a esponendo di avere intrattenuto con la convenuta rapporti di conto corrente e di apertura di credito nonché di sconto bancario. Tutti i rapporti erano regolati nel conto corrente di corrispondenza n. 20392.87, poi estinto nel giugno 1999.

Durante tutta la durata del rapporto, che tra l'altro non era neppure regolato da alcuna convenzione scritta, la banca aveva provveduto unilateralmente e illegittimamente ad addebitare alla società attrice importi che non avrebbe potuto richiedere; ci si riferiva in particolare:

- 1) agli interessi anatocistici a capitalizzazione trimestrale che come da giurisprudenza della Corte di Cassazione ormai pacifica e consolidata, non costituendo un uso normativo ma solo negoziale non potevano essere addebitati al cliente;
- 2) alle commissioni di massimo scoperto, previste da clausola nulla;
- 3) alle spese fisse di chiusura trimestrale;
- 4) infine gli interessi periodicamente pagati a titolo di remunerazione delle somme messe a disposizione erano stati determinati utilizzando un saggio arbitrariamente individuato alla banca, certamente superiore al saggio legale determinato in base al saggio minimo di emissione dei BOT nei 12 mesi antecedenti al periodo preso in considerazione.

Avanzava quindi la società attrice domanda di ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca che, sulla base di apposita consulenza tecnica di parte che allegava all'atto di citazione, quantificava nella complessiva somma di € 40.943,45 o la maggiore o minor somma risultante all'esito dell'istruttoria, oltre interessi moratori nella misura legale dalla data della domanda al saldo.

Si costituiva in giudizio la Banca convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree e in particolare eccependo 1) la nullità dell'atto di citazione 2) la prescrizione delle domande relative a pagamenti effettuati prima della data del 23 maggio 1998, ossia dieci anni prima della notificazione alla banca dell'atto introduttivo del giudizio.


2

La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio svolta dal CTU dott. Fabio Bascherini, mentre venivano rigettate le richieste di prove orali avanzate dalla Banca convenuta.


All'esito le pretese attoree si sono rivelate per lo più fondate.

Preliminarmente, in ordine all'eccezione di nullità dell'atto di citazione, il Tribunale osserva che in effetti l'atto introduttivo del giudizio, benché individui le parti, i rapporti in essere tra le stesse, il numero di conto corrente, la *causa petendi* e il *petitum* è tuttavia assai scarno se non del tutto carente nel dare i riferimenti temporali circa la durata e svolgimento del rapporto *de quo*. La lacuna tuttavia da un lato è sopperita dall'elaborato tecnico allegato alla citazione in cui vengono indicati i periodi presi in considerazione, così come dalla produzione degli estratti di conto corrente, dall'altro va valutata con riferimento alla peculiarità della causa, che vede convenuta una banca che ben conosce (o deve conoscere) quale sia stata la durata del rapporto di conto corrente con il soggetto attore. In ogni caso è chiaro che qualsiasi lacuna dell'atto di citazione non ha in alcun modo inciso sul diritto al contraddittorio di parte convenuta che, come si evince dall'esame dei suoi scritti, ha sempre potuto dispiegare al meglio le sue difese, per cui l'eccezione di nullità deve essere rigettata.

Anche l'eccezione di prescrizione è infondata.

Il Tribunale infatti ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale che ritiene che il momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale per il reclamo di somme indebitamente trattenute dalla Banca a titolo di interessi sia quello della chiusura definitiva del rapporto di conto corrente. In proposito si veda da ultimo Cass. Sez. Unite 2 dicembre 2010 n. 24418; Cass. n. 2262/84, Cass. 14 aprile 2005 n. 10127; Tribunale di Mantova 3 febbraio 2004, Tribunale di Cassino 2 luglio 2004 nonché Tribunale di Lecce 6 marzo 2006. Ne consegue che essendosi il rapporto estinto solo nel mese di giugno 1999 (così come definitivamente accertato dal CTU, vedi pag. 21 relazione) l'eccezione di prescrizione è infondata essendosi provveduto a notificare l'atto di citazione in data 23 maggio 2008.

Passando al merito appare fondata la domanda di ripetizione interessi anatocistici a capitalizzazione trimestrale.




3

Invero non è certo opportuno in questa sede e a distanza di tanti anni ricordare ancora una volta le motivazioni giuridiche che spinsero la Corte di Cassazione con la nota sentenza 3096/99 a sancire l'illegittimità della prassi bancaria di capitalizzazione trimestrale degli interessi trattandosi non di uso normativo ma negoziale e quindi inidoneo a derogare all'art. 1283 c.c.; ciò che conta è che ormai *jus receptum* che le Banche non potevano effettuare tale capitalizzazione e, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000, che la sanatoria a suo tempo concessa alle Banche dal Decreto legislativo n. 342/99 per la clausole anteriori all'entrata in vigore della delibera del CICR era costituzionalmente illegittima. Gli interessi anatocistici pagati prima del *revirement* giurisprudenziale erano quindi indebiti e alle banche era ed è consentito solo, sulla base della sopra ricordata delibera del CICR entrata in vigore il 22 aprile 2000, stabilire la stessa periodicità nel conteggio fra gli interessi creditori e debitori.

Nel caso di specie peraltro, come specificato dal CTU nella sua relazione, il rapporto di conto corrente si chiuse in data 25 giugno 1999, prima ancora dell'entrata in vigore della delibera del CICR, per cui la menzionata deliberazione CICR non ha avuto alcuna influenza sul conto corrente in esame.

Per quanto riguarda il periodo anteriore alla chiusura è altrettanto pacifico che la convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena effettuava la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e quella annuale degli interessi a credito e in base a ciò ha richiesto alla controparte il pagamento di interessi anatocistici. Ne consegue che tali interessi, che l' - ha pagato come risulta dagli estratti conto prodotti ed esaminati dal CTU, devono essere alla stessa restituiti.

Né si può sostenere che da essi devono essere detratti gli interessi a capitalizzazione annuale (considerato che questa era la periodicità con cui la Banca pagava al cliente gli interessi attivi) poiché in assenza di qualsiasi pattuizione in tale senso, e quindi della reciprocità stabilita dalla delibera del CICR, tornano in vigore le norme di legge (art. 1283 c.c.) secondo cui gli interessi anatocistici non sono dovuti. L'impossibile fusione di interessi e capitale impedisce qualsiasi capitalizzazione di questi ultimi e, respinta la tesi secondo cui l'abrogazione della liceità della capitalizzazione trimestrale ne legittima una conversione in quella annuale, deve concludersi per l'illegittimità anche dell'anatocismo annuale (in tal senso vedi da ultimo la già citata Cass. Sez. unite



24418/2010, da ciò l'irrelevanza della richiesta di parte convenuta di far calcolare al CTU la differenza fra gli interessi addebitati e quelli che si sarebbero potuti addebitare in base alla capitalizzazione annuale).

Neppure la Banca convenuta può sostenere con successo che l'eventuale pagamento di interessi non dovuti si configuri come *soluti retentio* ex art. 2034 c.c. e cioè come adempimento di un'obbligazione naturale, come tale non ripetibile.

Invero come affermato oramai da moltissimi Tribunali, difetta il secondo elemento della fattispecie dell'art. 2034 c.c. vale a dire l'adempimento spontaneo da parte di un debitore capace di adempiere, posto che il pagamento avviene mediante addebito unilateralmente predisposto dalla banca.

Del tutto non percorribile, vista la ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte circa la ripetibilità del pagamento di interessi anatocistici a capitalizzazione trimestrale, anche l'altra via indicata da parte convenuta che condurrebbe a ritenere applicabile ai rapporti regolati in conto corrente l'art. 1831 c.c.

Quanto all'eccezione di decadenza che discenderebbe dall'accettazione periodica degli estratti conto è pacifico in giurisprudenza che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso dalla Banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti sotto il profilo contabile, ma non sotto il profilo della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano: rimane quindi impregiudicata dall'accettazione la questione se la banca avesse o meno il diritto di procedere alle operazioni annotate in base al rapporto di conto corrente.

Per quanto concerne la data da cui partire nel calcolo degli interessi anatocistici indebitamente pagati dalla società attrice si evidenzia che è stato accertato che il rapporto ebbe inizio il 15 aprile 1992 e terminò, come detto, il 25 giugno 1999.

Ed è l'intero periodo sopra indicato che deve essere preso in considerazione, periodo in cui la Banca applicò sempre la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e quella annuale degli interessi attivi. Vanno inoltre restituite, essendo come detto illegittima la capitalizzazione trimestrale, le spese fisse di chiusura trimestrale del conto corrente.

Passando ora all'altra domanda relativa agli interessi remunerativi applicati dall'istituto in misura diversa da quella legale, occorre evidenziare che la Banca



convenuta non è stata in grado di produrre nessun contratto afferente ai rapporti tra le parti, per cui si ritiene provato quanto sostenuto da parte attrice e cioè che il contratto di conto corrente di corrispondenza n. _____ non è neppure stato stipulato per iscritto, e si è concluso per fatti concludenti (ossia dando esecuzione al rapporto). Che il contratto sia stato concluso e ad esso sia stata data esecuzione risulta provato dalla copiosa documentazione rimessa da parte attrice, afferente tutti gli estratti conto, in copia ed originale, trasmessi dalla banca al correntista. Da tali estratti conto, checché ne dica in conclusionale parte convenuta con tardiva ed improbabile difesa, emergono senza possibilità di dubbio gli addebiti e le rimesse effettuate in conto e quindi ciò che la banca ha addebitato a titolo di interessi non dovuti.

Ne consegue che anche tale domanda appare fondata.

Nel caso di specie infatti è rimasto del tutto oscuro in base a quali criteri sia stato calcolato il saggio di interesse in concreto applicato, che il CTU, come evidenziato nella tabella n. 7, ha indicato in valori che oscillano fra il 10 e il 15% circa.

Anche a volere ritenere che la Banca abbia applicato le *“condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza”* - come d'uso in quegli anni presso gli istituti bancari, trattasi per giurisprudenza ormai costante e assolutamente consolidata della Corte di Cassazione, di clausola assolutamente nulla per indeterminatezza non essendo cioè determinato, e neppure determinabile, il tasso di interesse de quo. Ciò è tanto vero che le Banche, di fronte a clausole del genere, si sentivano legittimate a propria esclusiva discrezione, a variare anche più volte nel corso del rapporto e in senso quasi sempre peggiorativo per il correntista, le condizioni praticate, modificando il saggio di interesse a varie altre condizioni di gestione, ritenendosi a ciò legittimate, sotto il profilo del riferimento contrattuale, sempre dal rinvio a clausole del tipo di quella ora in esame. Ma il criterio di indicazione quantitativa del tasso di interesse mediante il rinvio vago e generico a condizioni che si pretendeva che il correntista avrebbe dovuto conoscere perché generalmente applicate, rappresentava invece una prassi illegittima cui le Banche erano solite ricorrere nel passato, che ad un certo punto la giurisprudenza cominciò a considerare non più tollerabile. La clausola in questione fu considerata priva del carattere di sufficiente univocità per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale e quindi



inidonea a giustificare la pretesa della banca di pagamento di interessi in misura superiore a quella legale, facendo riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili in termini di certezza.

Consegue da tutto quanto sopra indicato che nel caso che ci occupa, ritenuto provato il contratto di conto corrente e quello di apertura di credito, benché non stipulati per iscritto, non essendo state provate speciali pattuizioni in ordine al tasso di interesse applicabile per interessi remunerativi, si debbano ritenere applicabili solo gli interessi previsti per legge e quindi gli interessi legali, che il Ctu, in tabella n. 4 ha indicato nella misura di £ 51.907.478 pari a € 26.807,98.


Tutto ciò premesso esaminata la relazione di consulenza tecnica redatta dal CTU si rileva che il Ctu ha calcolato l'aggravio dovuto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi in £ 39.950.778 pari a € **20.632,85**. Mentre la differenza fra gli interessi remunerativi applicati ai tassi di cui alla tabella 7 e gli interessi al tasso legale senza capitalizzazione è pari (vedi tabella n. 5) a £ 38.267.260 cioè € **19.763,39**. Sono inoltre dovuti € **2.266,61** (pari a 4.388.770 di vecchie lire) a titolo di commissioni di massimo scoperto indebitamente conteggiate nel periodo (e non conteggiabili in mancanza di apposita clausola contrattuale), oltre a € **965,79** per interessi sulle stesse commissioni. Ed infine vanno anche restituiti € **198,38** per spese fisse di chiusura trimestrale del conto, come da elaborato tecnico allegato alla citazione e estratti conto in atti.

In conclusione la domanda attorea va accolta per la cifra di € **43.827,02**, oltre agli interessi compensativi nella misura di quelli legali, come richiesto dalla data della domanda (23 maggio 2008) al saldo. Non è dovuta rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.

Le spese, anche di CTU e di CTP, seguono la soccombenza della Banca e si liquidano come in dispositivo sulla base del valore della causa accertato all'esito del giudizio, in base al D.M. 140/12, causa di valore fino ad € 50.000, valori medi con aumento richiesto in notula.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata così decide:



7

condanna Banca monte dei Paschi di Siena s.p.a. a restituire alla società attrice la somma di € 43.827,02, oltre agli interessi compensativi nella misura di quelli legali, come richiesto, dalla data della domanda (23 maggio 2008) al saldo.

Pone le spese di CTU definitivamente a carico della Banca convenuta;

Condanna Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a rifondere a parte attrice le spese di giudizio che liquida in complessivi € 10.327,58 di cui € 4077,58 per esborsi (contributo unificato e parcella CTP), € 6.250,00 per compensi legali, oltre Iva se dovuta e CNPA come per legge .

Così deciso dal Tribunale di Massa il 9 maggio 2013

Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)

TRIBUNALE DI MASSA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Massa 17 MAG. 2013

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO